



15408/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi

- Presidente -

Sent. n. 375

Enrico Manzon

- Relatore -

UP - 09/02/2016

Angelo Matteo Socci

R.G.N. 6346/2015

Aldo Aceto

Andrea Gentili

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fadda Stefano nato a Cagliari il 30/07/1967

avverso la sentenza del 28/03/2014 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;

udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Malvasi in sostituzione dell'avv. Alberto Mascotto, che ha concluso chiedendo accogliere il ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 marzo 2014 il Tribunale di Genova su richiesta delle parti applicava a Fadda Stefano la pena di mesi due di reclusione quale aumento per continuazione sulla pena inflitta con sentenza del Gip presso il Tribunale di Treviso in data 28/02/2012 per il reato di cui all'art. 10 *ter*, d.lgs. 74/2000. Il Tribunale affermava la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento del patteggiamento profilato dalle parti.

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il Fadda rilevando che per effetto della sentenza n. 80 del 7 aprile 2014 della Corte costituzionale la soglia di punibilità per il reato in questione fosse stata elevata ad euro 103.291,38 per i fatti anteriori al 17 settembre 2011,

sicchè, essendo il fatto ascrittogli commesso nel 2010 e riguardando l'importo di IVA non versata di euro 75.041,00 non poteva più considerarsi preveduto dalla legge come reato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che, trattandosi di omesso versamento IVA per l'anno 2009 dell'importo complessivo di euro 75.041, essendo la soglia di punibilità stata elevata dall'art. 8, d.lgs. 158/2015 ad euro 250.000, in applicazione del principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., il fatto ascritto all'imputato non è (più) previsto dalla legge come reato.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge quale reato.

Così deciso il 09/02/2016

Il Consigliere estensore  
Enrico Manzon



Il Presidente  
Elisabetta Rosi

